



Bruxelles, 5.12.2022  
COM(2022) 714 final

2022/0415 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia e nel Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia (Vienna, 14-15 dicembre 2022)**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia ("Consiglio ministeriale") e di Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia in relazione all'adozione di una serie di atti che questi due organi prevedono di adottare il 14 e 15 dicembre 2022.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. Il trattato della Comunità dell'energia**

Il trattato della Comunità dell'energia ("il trattato") è inteso a creare un assetto normativo e di mercato stabile e uno spazio normativo unico per gli scambi dell'energia di rete mediante l'applicazione, nelle parti contraenti non appartenenti all'Unione, di determinate disposizioni concordate dell'*acquis* dell'Unione in materia di energia. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2006. L'Unione europea è parte del trattato<sup>1</sup>. Le nove parti non appartenenti all'Unione europea sono denominate nel trattato "parti contraenti".

#### **2.2. Il Consiglio ministeriale e il Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia**

Il Consiglio ministeriale assicura che siano conseguiti gli obiettivi del trattato, stabilisce gli orientamenti di politica generale e adotta misure e atti procedurali. Ciascuna parte dispone di un voto e il Consiglio ministeriale delibera in base a modalità di voto diverse in funzione della materia trattata. L'Unione è una delle dieci parti e dispone di un voto, sempre in funzione della materia trattata.

Gli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punto 9 (articolo 92, paragrafo 1, del trattato), sono adottati all'unanimità.

Gli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punti 2, 3 e 4 (articoli 79 e 81 del trattato) e punto 8 (articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato), sono adottati a maggioranza semplice.

Gli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punti 1, 5, 6 e 7, (articoli 83, 86 e 87 del trattato) sono adottati a maggioranza di due terzi dei voti espressi, che include un voto favorevole dell'Unione europea.

Il Gruppo permanente ad alto livello è un importante organo sussidiario del Consiglio ministeriale, tra i cui compiti figura l'adozione di misure nell'ambito dei poteri conferitigli da quest'ultimo. L'Unione vi è rappresentata e dispone di un voto.

A norma dell'articolo 47 del trattato "[i]l Consiglio ministeriale assicura che siano conseguiti gli obiettivi di cui al presente trattato. Esso: [...] b) adotta misure [...]".

La votazione a maggioranza semplice si applica all'atto previsto su cui il Gruppo permanente ad alto livello è chiamato a votare.

#### **2.3. Gli atti previsti del Consiglio ministeriale e del Gruppo permanente ad alto livello**

La presente proposta di decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito ai seguenti atti previsti del **Consiglio ministeriale**:

---

<sup>1</sup> GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

- (1) decisione 2022/.../MC-EnC sull'integrazione dei regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943, (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195, (UE) 2017/2196 e (UE) 2017/1485 nell'*acquis* della Comunità dell'energia, che modifica l'allegato I del trattato della Comunità dell'energia, e sulle modifiche delle decisioni 2021/13/MC-EnC e 2011/02/MC-EnC e per l'adozione da parte del Consiglio ministeriale di un atto procedurale sull'integrazione del mercato regionale dell'energia;
- (2) decisione 2022/.../MC-EnC che modifica la decisione 2021/14/MC-EnC del Consiglio ministeriale che modifica l'allegato I del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e integra le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2018/2002, il regolamento (UE) 2018/1999, il regolamento delegato (UE) 2020/1044 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 nell'*acquis* della Comunità dell'energia;
- (3) decisione 2022/.../MC-EnC che adatta e integra determinati regolamenti delegati sui prodotti connessi all'energia, che introducono le etichette riscaldate nell'*acquis* della Comunità dell'energia e abrogano i regolamenti delegati (UE) 1059/2010, (UE) 1060/2010, (UE) 1061/2010, (UE) 1062/2010, (UE) 874/2012, e la direttiva 96/60/CE;
- (4) decisione 2022/.../MC-EnC che modifica l'allegato I del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e integra i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067 e la direttiva 2003/87/CE nell'*acquis* della Comunità dell'energia;
- (5) atto procedurale 2022/.../MC-EnC che modifica l'esecuzione del bilancio, lo statuto del personale e le norme relative alle assunzioni;
- (6) atto procedurale 2022/.../MC-EnC che modifica l'atto procedurale del Consiglio ministeriale 2008/01/MC-EnC del 27 giugno 2008 sul regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie a norma del trattato, come modificato;
- (7) atto procedurale 2022/.../MC-EnC che adotta l'organigramma del segretariato;
- (8) decisioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del trattato che stabiliscono l'esistenza di una violazione del medesimo in taluni procedimenti:
  - (a) decisione 2022/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Repubblica di Macedonia del Nord nel procedimento ECS-4/22;
  - (b) decisione 2022/.../Mc-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo\* nel procedimento ECS-5/22;
  - (c) decisione 2022/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-5/17;
- (9) decisioni a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato della Comunità dell'energia:
  - (a) decisione 2022/.../MC-EnC relativa all'adozione di misure in risposta a gravi e persistenti violazioni da parte della Bosnia-Erzegovina ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato della Comunità dell'energia nei procedimenti ECS-8/11S, ECS-2/13S e ECS-6/16S;
  - (b) decisione 2021/12/MC-EnC relativa alla constatazione di una violazione grave e persistente da parte della Serbia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nei procedimenti ECS-10/17S e ECS-13/17S.

La presente proposta di decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito al seguente atto previsto del **Gruppo permanente ad alto livello**:

decisione 2022/.../PHLG-EnC che adatta e attua il regolamento (UE) 2022/132 della Commissione, del 28 gennaio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine.

Gli atti previsti del Consiglio ministeriale e del Gruppo permanente ad alto livello (di seguito collettivamente "gli atti previsti") sono intesi a favorire il conseguimento degli obiettivi del trattato e il funzionamento del segretariato della Comunità dell'energia ("ECS" o "segretariato") nella sede di Vienna, tra i cui compiti vi è quello di fornire sostegno amministrativo al Consiglio ministeriale.

#### **2.4. Altri punti all'ordine del giorno**

A fini di completezza è opportuno indicare, oltre agli atti previsti, gli altri punti oggetto di votazione iscritti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio ministeriale e del Gruppo permanente ad alto livello:

- relazione annuale sulle attività della Comunità dell'energia;
- decisione 2022/.../MC-EnC relativa al discarico di bilancio al direttore del segretariato della Comunità dell'energia.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione dei predetti punti fatta salva l'approvazione del Consiglio.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

#### **3.1. Atti previsti del Consiglio ministeriale**

*3.1.1. Decisione 2022/.../MC-EnC sull'integrazione dei regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195, (UE) 2017/2196, (UE) 2017/1485 della Commissione nell'acquis della Comunità dell'energia, che modifica l'allegato I del trattato della Comunità dell'energia, e sulle modifiche delle decisioni 2021/13/MC-EnC e 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale e l'atto procedurale 2022/.../MC-EnC relativo all'integrazione del mercato regionale dell'energia*

A seguito del Consiglio ministeriale del novembre 2021 e in attesa di modifiche del trattato, la Commissione ha sviluppato, in stretta cooperazione con le parti contraenti, con il segretariato e con gli Stati membri dell'UE, soluzioni alternative nel quadro del trattato attuale con l'obiettivo di compiere progressi nell'integrazione dei mercati dell'energia elettrica, anche attraverso misure nel settore dell'energia elettrica di cui al pertinente titolo del trattato.

Su tale base, la Commissione ha presentato alla Comunità dell'energia una proposta di decisione del Consiglio ministeriale per integrare i seguenti atti giuridici dell'UE nell'*acquis* della Comunità dell'energia:

- regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica<sup>2</sup>,
- regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione<sup>3</sup>,
- regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione in materia di allocazione della capacità a termine<sup>4</sup>,
- regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione in materia di bilanciamento del sistema elettrico<sup>5</sup>,
- regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica<sup>6</sup>,
- regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica<sup>7</sup>,
- regolamento (UE) 2019/942 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia<sup>8</sup>.

La presente proposta comprende anche la modifica delle seguenti decisioni del Consiglio ministeriale, per consentire un mercato integrato dell'energia elettrica tra le parti contraenti e i vicini Stati membri dell'UE: decisioni 2021/13/MC-EnC<sup>9</sup> e 2011/02/MC-EnC<sup>10</sup> sull'integrazione della direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica<sup>11</sup> e del regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi<sup>12</sup> nell'*acquis* della Comunità dell'energia.

In questo contesto, la Commissione ha inoltre presentato alla Comunità dell'energia una proposta di atto procedurale del Consiglio ministeriale sull'integrazione del mercato regionale dell'energia.

Detto atto procedurale, una volta adottato, sarebbe vincolante sia per le parti contraenti sia per l'UE e consentirebbe di affidare ad agenzie (ACER) e organismi (ENTSO-E) dell'UE compiti su questioni transfrontaliere fra parti contraenti e Stati membri dell'UE.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 24).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 6).

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 54).

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1).

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

<sup>9</sup> <https://www.energy-community.org/dam/jcr:3304cadf-c63b-433f-9636-79d9ec63b186/Decision%202021-13-MC-EnC.pdf>

<sup>10</sup> [https://www.energy-community.org/dam/jcr:a3205108-28f6-41aa-9e71-b62ede376cfa/Decision\\_2011\\_02\\_MC\\_3PA.pdf](https://www.energy-community.org/dam/jcr:a3205108-28f6-41aa-9e71-b62ede376cfa/Decision_2011_02_MC_3PA.pdf)

<sup>11</sup> Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

<sup>12</sup> Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione della decisione e dell'atto procedurale da parte del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia.

*3.1.2. Decisione 2022/.../MC-EnC sulla modifica della decisione 2021/14/MC-EnC del Consiglio ministeriale che modifica l'allegato I del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e integra le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2018/2002, il regolamento (UE) 2018/1999, il regolamento delegato (UE) 2020/1044 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 nell'acquis della Comunità dell'energia*

Nel novembre 2021 il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia ha istituito il quadro giuridico della Comunità dell'energia per gli obiettivi 2030 di efficienza energetica, energie rinnovabili e emissioni di gas a effetto serra per le nove parti contraenti non appartenenti all'UE, adottando i principali atti legislativi del pacchetto dell'UE Energia pulita per tutti gli europei (direttiva sull'efficienza energetica del 2018, direttiva sulle energie rinnovabili del 2018 e regolamento sulla governance del 2018). In tali atti il Consiglio ministeriale non ha specificato le cifre relative agli obiettivi per il 2030.

La Commissione ha presentato alla Comunità dell'energia una proposta che fissa le cifre per ciascuna delle nove parti contraenti non appartenenti all'UE. Dette cifre sono state negoziate con le parti contraenti in numerose riunioni bilaterali e multilaterali prima, durante e dopo la riunione informale del Consiglio ministeriale di luglio e tengono conto dei risultati di uno studio di modellizzazione completato dalla Commissione all'inizio di quest'anno, nonché degli obiettivi e dei piani nazionali delle parti contraenti. Rispettano inoltre gli orientamenti politici del Consiglio ministeriale del 2018, che prevedono che gli obiettivi per il 2030 dovrebbero *"rispecchiare un analogo livello di ambizione delle parti contraenti e tenere conto delle differenze socioeconomiche, degli sviluppi tecnologici e dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici"*.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione della decisione.

*3.1.3. Decisione 2022/.../MC-EnC che adatta e integra determinati regolamenti delegati sui prodotti connessi all'energia, che introducono le etichette riscaldate nell'acquis della Comunità dell'energia e abrogano i regolamenti delegati (UE) 1059/2010, (UE) 1060/2010, (UE) 1061/2010, (UE) 1062/2010, (UE) 874/2012, e la direttiva 96/60/CE*

La Commissione ha presentato alla Comunità dell'energia una proposta di integrazione dei seguenti atti giuridici dell'UE nell'acquis della Comunità dell'energia:

- regolamento delegato (UE) 2019/2013 sull'etichettatura energetica dei display elettronici<sup>13</sup>;
- regolamento delegato (UE) 2019/2014 sull'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico<sup>14</sup>;

---

<sup>13</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1).

<sup>14</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29).

- regolamento delegato (UE) 2019/2015 sull'etichettatura energetica delle sorgenti luminose<sup>15</sup>;
- regolamento delegato (UE) 2019/2016 sull'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione<sup>16</sup>;
- regolamento delegato (UE) 2019/2017 sull'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico<sup>17</sup>;
- regolamento (UE) 2021/340 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta<sup>18</sup>.

che introducono le etichette riscaldate nell'*acquis* della Comunità dell'energia e abrogano i regolamenti delegati (UE) 1059/2010, (UE) 1060/2010, (UE) 1061/2010, (UE) 1062/2010, (UE) 874/2012 e la direttiva 96/60/CE.

Le nuove norme garantiranno un quadro normativo armonizzato e stabile per i fabbricanti e, soprattutto, aumenteranno la trasparenza per tutti i consumatori con l'adozione di un'unica scala di classificazione energetica negli Stati membri dell'UE e nelle parti contraenti.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione della decisione.

#### *3.1.4. Decisione 2022/.../MC-EnC che modifica l'allegato I del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e integra i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067 e la direttiva 2003/87/CE nell'acquis della Comunità dell'energia*

Il Consiglio ministeriale del novembre 2021 ha adottato la tabella di marcia per la decarbonizzazione delle parti contraenti, un documento politico che illustra la sequenza di adozione, recepimento e attuazione di atti legislativi incentrati sulla decarbonizzazione al fine di istradare le parti contraenti su un percorso che le porti a conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti per il 2030 e la metà del secolo.

Nell'immediato le prime tappe della tabella di marcia per la decarbonizzazione hanno riguardato il regolamento sulla governance, la direttiva sulle energie rinnovabili e la direttiva sull'efficienza energetica: tre atti legislativi adottati in occasione della riunione ministeriale della Comunità dell'energia del novembre 2021. La Commissione ha presentato alla Comunità

---

<sup>15</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68).

<sup>16</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).

<sup>17</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134).

<sup>18</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62).

dell'energia una proposta volta a fissare le cifre per ciascuna parte contraente (cfr. il punto 3.1.3).

Il prossimo passo sarà l'integrazione nell'*acquis* della Comunità dell'energia di atti più tecnici, che costituiscono la base necessaria per l'attuazione di una politica di fissazione del prezzo del carbonio compatibile anche con un sistema di scambio di quote di emissione (ETS).

Pertanto, conformemente alla tabella di marcia per la decarbonizzazione, la Commissione ha presentato una proposta affinché il Consiglio ministeriale adotti misure relative al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle emissioni, nonché alcune disposizioni dell'EU ETS, necessarie per poter applicare la legislazione in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica nelle parti contraenti della Comunità dell'energia. Tra queste misure non figura la fissazione del prezzo del carbonio.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione della decisione.

### *3.1.5. atto procedurale 2022/.../MC-EnC che modifica l'esecuzione del bilancio, lo statuto del personale e le norme relative alle assunzioni;*

Il segretariato ha presentato alla Comunità dell'energia, in stretta collaborazione con la Commissione, una proposta di atto procedurale del Consiglio ministeriale per modificare:

- l'atto procedurale 2006/03/MC-EnC sull'adozione di procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione;
- l'atto procedurale 2009/04/MC-EnC, lo statuto del personale della Comunità dell'energia, del 18 dicembre 2007, modificato dall'atto procedurale 2009/04/MC-EnC; nonché
- l'atto procedurale 2006/02/MC-EnC sull'adozione delle norme relative alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato, modificato dall'atto procedurale 2016/01/MC-EnC.

Le modifiche mirano a migliorare i metodi di lavoro del segretariato in termini di trasparenza, efficacia e responsabilità. In particolare, renderanno più chiare le norme di bilancio della Comunità dell'energia riguardo a una serie di aspetti, quali il trattamento dei finanziamenti esterni per la Comunità dell'energia provenienti da sovvenzioni e contratti, il programma di lavoro annuale, la tabella dell'organico e l'organigramma del segretariato, lo storno di stanziamenti, la funzione contabile e il controllo interno dell'esecuzione del bilancio in seno al segretariato e le mansioni del comitato del bilancio e dei revisori esterni. Lo statuto del personale e le norme relative alle assunzioni della Comunità dell'energia saranno modificati per quanto riguarda il mandato del direttore, specificando un massimo di due mandati, ciascuno della durata di cinque anni, e definendo la posizione di vicedirettore.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione della decisione.

### *3.1.6. Atto procedurale 2022/.../MC-EnC che modifica l'atto procedurale del Consiglio ministeriale 2008/01/MC-EnC del 27 giugno 2008 sul regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie a norma del trattato, come modificato.*

Il segretariato, in stretta collaborazione con la Commissione, ha presentato alla Comunità dell'energia una proposta di modifica delle norme sulla risoluzione delle controversie relativamente al comitato consultivo, composto da cinque membri di alto livello e che formula pareri sulle istanze motivate presentate dal segretariato a norma dell'articolo 90 del trattato. Le

modifiche proposte introdurranno una disposizione sul rimborso e sulla remunerazione dei membri del comitato, a carico del bilancio della Comunità dell'energia.

Un'altra modifica riguarda i termini per la presentazione dei documenti per l'adozione da parte del Consiglio ministeriale. Tali modifiche daranno all'UE e alle parti contraenti più tempo per espletare le rispettive procedure interne di approvazione prima delle riunioni istituzionali.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione della decisione.

### *3.1.7. Atto procedurale 2022/.../MC-EnC che adotta l'organigramma del segretariato*

Il segretariato ha presentato al Consiglio ministeriale una proposta di adozione del proprio nuovo organigramma, considerando che quello attuale risale al 2007 e dovrebbe essere aggiornato.

Il nuovo organigramma proposto mira a rispondere alle esigenze delle parti contraenti e dell'UE.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende pertanto sostenere l'adozione dell'atto procedurale.

### *3.1.8. Decisioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del trattato che stabiliscono l'esistenza di una violazione del medesimo in taluni procedimenti*

La procedura di risoluzione delle controversie è stabilita al titolo III, capo 1, e al titolo IV, capo 1, del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie a norma del trattato<sup>19</sup>.

- (a) Decisione 2022/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato da parte della Repubblica di Macedonia del Nord nel procedimento ECS-4/22

L'articolo 1 della decisione 2018/10/MC-EnC del Consiglio ministeriale impone alle parti contraenti di recepire il regolamento REMIT entro il 29 novembre 2019 e di attuarlo entro il 29 maggio 2020. A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, le parti contraenti sono tenute a notificare al segretariato le misure di recepimento della decisione, e ogni successiva modifica apportata, entro due settimane dall'adozione. L'articolo 6 del trattato impone alle parti contraenti l'obbligo generale di adottare tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato stesso. L'articolo 89 impone alle parti contraenti di attuare le decisioni ad esse destinate nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali entro il termine specificato nella decisione.

Il termine entro il quale la Macedonia del Nord doveva adottare misure per conformarsi ai suddetti obblighi è scaduto il 29 novembre 2019, ma ad oggi non è stata adottata alcuna misura pertinente; pertanto, il 14 luglio 2022 il segretariato ha presentato al Consiglio ministeriale un'istanza motivata nei confronti della Repubblica di Macedonia del Nord per mancato recepimento del regolamento (UE) n. 1227/2011 (regolamento REMIT) entro il 29 novembre 2019 e mancata notifica di tali misure al segretariato.

---

<sup>19</sup> Atto procedurale 2008/01/MC-EnC sul regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie a norma del trattato, modificato dall'atto procedurale 2015/04/MC-EnC, del 16 ottobre 2015, recante modifica dell'atto procedurale 2008/01/MC-EnC, del 27 giugno 2008, sul regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie a norma del trattato.

Si chiede al Consiglio ministeriale di adottare una decisione in cui dichiara che, non avendo adottato e applicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al regolamento (UE) n. 1227/2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, adattato e adottato con decisione ministeriale 2018/10/MC-EnC, entro il 29 novembre 2019, e non avendo notificato immediatamente tali misure al segretariato, la Repubblica di Macedonia del Nord ha violato gli articoli 6 e 89 del trattato della Comunità dell'energia nonché l'articolo 1, paragrafi 1 e 3, della decisione 2018/10/MC-EnC del Consiglio ministeriale.

Il comitato consultivo della Comunità dell'energia non si è ancora pronunciato.

Alla luce dei fatti e delle argomentazioni esposti nell'istanza motivata, la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare la decisione che stabilisce l'esistenza di una violazione nel procedimento ECS-4/22, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia esprima tempestivamente, ovvero prima della riunione del Consiglio ministeriale, un parere a sostegno delle risultanze del segretariato.

(b) Decisione 2022/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato da parte del Kosovo\* nel procedimento ECS-5/22

La direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati è stata integrata nella Comunità dell'energia con decisione 2016/12/MC-EnC del Consiglio ministeriale. L'articolo 2 di detta decisione prevede che le parti contraenti recepiscano la direttiva 2014/52/UE entro il 1° gennaio 2019, ad eccezione delle disposizioni che si riferiscono alle direttive non contemplate dall'articolo 16 del trattato, e comunichino al segretariato il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato da detta decisione del Consiglio ministeriale.

Poiché il termine entro il quale il Kosovo\* doveva adottare misure per conformarsi ai suddetti obblighi è scaduto il 1° gennaio 2019, ma al 14 luglio 2022 non era stata adottata alcuna misura, il segretariato ha presentato al Consiglio ministeriale un'istanza motivata nei confronti del Kosovo\* per mancato recepimento della direttiva 2014/52/UE entro il 1° gennaio 2019 e violazione degli articoli 6 e 89 del trattato e dell'articolo 2 della decisione 2016/12/MC-EnC del Consiglio ministeriale.

Si chiede al Consiglio ministeriale di adottare una decisione in cui dichiara che, non avendo adottato e applicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, adattata e adottata con decisione ministeriale 2016/12/MC-EnC, entro il 1° gennaio 2019, e non avendo notificato immediatamente tali misure al segretariato, il Kosovo\* ha violato gli articoli 6 e 89 del trattato della Comunità dell'energia nonché l'articolo 2 della decisione 2016/12/MC-EnC del Consiglio ministeriale.

Il comitato consultivo della Comunità dell'energia non si è ancora pronunciato.

Alla luce dei fatti e delle argomentazioni esposti nell'istanza motivata, la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare la decisione che stabilisce l'esistenza di una violazione nel procedimento ECS-5/22, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia esprima tempestivamente, ovvero prima della riunione del Consiglio ministeriale, un parere a sostegno delle risultanze del segretariato.

- (c) Decisione 2021/02/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-5/17

Il 16 gennaio 2018 il segretariato ha inviato alla Bosnia-Erzegovina una lettera di avvio del procedimento a norma dell'articolo 12 del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie, in cui concludeva in via preliminare che la Bosnia-Erzegovina non aveva ottemperato agli obblighi che le incombono in virtù del trattato:

- omettendo di recepire le prescrizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/72/CE sull'energia elettrica, che prevede l'istituzione di un responsabile della conformità e di un programma di adempimenti nella Federazione di Bosnia-Erzegovina, in linea con il termine del 1° gennaio 2015 previsto dall'*acquis*;
- omettendo di recepire l'articolo 26 della direttiva 2009/72/CE relativa alla separazione giuridica e funzionale dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nella Republika Srpska entro lo stesso termine; nonché
- omettendo di adottare, entro il termine prescritto, le misure nazionali volte a garantire la separazione giuridica e funzionale di Elektroprivreda HZHB d.d Mostar e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo nella pratica.

In una seconda fase, l'11 novembre 2020 il segretariato ha inviato alla Bosnia-Erzegovina un parere motivato a norma dell'articolo 90 del trattato per non aver recepito e attuato le disposizioni in materia di separazione giuridica e funzionale conformemente a quanto prescritto dall'articolo 26 della direttiva 2009/72/CE. La Bosnia-Erzegovina è stata invitata a porre rimedio entro due mesi alle questioni di non conformità al trattato individuate nel parere motivato.

Poiché la Bosnia-Erzegovina non ha posto rimedio alle violazioni individuate dal segretariato in relazione alla separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 26 della direttiva 2009/72/CE, il 27 maggio 2021 il segretariato ha presentato al Consiglio ministeriale un'istanza motivata nel procedimento ECS-5/17.

Questo progetto di decisione era già stato incluso nell'ordine del giorno del Consiglio ministeriale nel 2021, ma non era stato adottato per mancanza del parere del comitato consultivo della Comunità dell'energia. Il 7 giugno 2021 il comitato consultivo è stato invitato a esprimere un parere, ma a tutt'oggi non si è pronunciato. Pertanto, questo progetto di decisione è stato iscritto all'ordine del giorno del Consiglio ministeriale del 2022.

Alla luce dei fatti e delle argomentazioni esposti nell'istanza motivata, la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare la decisione che stabilisce l'esistenza di una violazione nel procedimento ECS-5/17, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia esprima tempestivamente, ovvero prima della riunione del Consiglio ministeriale, un parere a sostegno delle risultanze del segretariato.

### *3.1.10 Decisioni a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato*

- (a) Decisione 2022/.../MC-EnC relativa all'adozione di misure in risposta a gravi e persistenti violazioni da parte della Bosnia-Erzegovina ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nei procedimenti ECS-8/11S, ECS-2/13S e ECS-6/16S

Il segretariato chiede al Consiglio ministeriale di prorogare le misure imposte alla Bosnia-Erzegovina in virtù dell'articolo 2 della decisione 2015/10/MC-EnC nei procedimenti ECS-8/11S, ECS-2/13S e ECS-6/16S per due anni dopo l'adozione della decisione da parte del Consiglio ministeriale di dicembre.

Ciò fa seguito alla decisione adottata dal Consiglio ministeriale nel 2020 (2020/02/MC-EnC del 29 dicembre 2020) che ha prorogato le misure fino alla riunione del Consiglio ministeriale di fine 2022.

Le misure sono: sospensione del diritto di voto della Bosnia-Erzegovina per le misure e gli atti procedurali adottati a norma del titolo V, capo VI (Questioni di bilancio) e sospensione dell'applicazione delle norme di rimborso per i rappresentanti della Bosnia-Erzegovina per tutte le riunioni organizzate dalla Comunità dell'energia per due anni. Sulla base di una relazione del segretariato il Consiglio ministeriale esaminerà l'efficacia delle misure e la necessità di mantenerle nella sua riunione della seconda metà del 2023.

Alla luce dei fatti e delle argomentazioni esposti nella richiesta, la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare la proroga proposta delle misure adottate in risposta a violazioni gravi e persistenti nei procedimenti ECS-8/11S, ECS-2/13S e ECS-6/16S.

(b) Decisione 2021/12/MC-EnC relativa alla constatazione di una violazione grave e persistente da parte della Serbia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nei procedimenti ECS-10/17S e ECS-13/17S

Questa decisione è stata ripresentata perché non adottata lo scorso anno per mancanza di unanimità in seno al Consiglio ministeriale.

Il procedimento ECS-10/17S riguarda una violazione delle norme in materia di separazione e certificazione del terzo pacchetto Energia. La separazione dei gestori dei sistemi di trasmissione o di trasporto (GST) è uno dei concetti chiave del pacchetto e richiede una separazione effettiva delle attività di trasmissione dell'energia o trasporto del gas dagli interessi connessi a produzione e fornitura. In caso di certificazione di un GST controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi si applica l'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE. Conformemente all'articolo 10 della medesima direttiva un'impresa può essere approvata e designata come GST solo previa certificazione. Per ottenerla deve essere conforme agli obblighi di separazione stabiliti nel terzo pacchetto Energia, vale a dire all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.

Detta direttiva e il regolamento (CE) n. 715/2009 sono stati integrati nell'*acquis* della Comunità dell'energia con decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale, del 6 ottobre 2011.

Il segretariato ha rilevato che, certificando Yugorosgaz-Transport secondo il modello ISO, la Repubblica di Serbia ha violato gli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 10, dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e d), e degli articoli 15 e 11 della direttiva 2009/73/CE, nonché dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 715/2009, quali integrati nella Comunità dell'energia.

Nel 2019 il Consiglio ministeriale ha dichiarato nella sua decisione 2019/02/MC-EnC che la Repubblica di Serbia era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza della direttiva 2009/73/CE e del regolamento (CE) n. 715/2009.

Il procedimento ECS-13/17S riguarda l'esclusione ingiustificata, da parte di Srbijagas, dall'accesso illimitato e non discriminatorio dei terzi al punto di entrata di Horgoš e dalle procedure aperte di assegnazione delle capacità, previsti dalla direttiva 2009/73/CE e dal regolamento (CE) n. 715/2009.

Il 25 gennaio 2021 il comitato consultivo della Comunità dell'energia ha confermato la posizione del segretariato nell'istanza motivata secondo cui non esiste alcun motivo valido per giustificare tale esclusione e pertanto la Serbia viola il diritto della Comunità dell'energia.

Il 30 aprile 2021 il Consiglio ministeriale ha accolto l'istanza motivata presentata dal segretariato e ha seguito il parere del comitato consultivo adottando una decisione mediante procedura scritta in merito al mancato rispetto da parte della Serbia degli obblighi che le incombono in virtù del trattato.

Il Consiglio ministeriale ha dichiarato che la Serbia viola l'articolo 32 della direttiva 2009/73/CE e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 715/2009 e, quindi, gli articoli 6, 10 e 11 del trattato.

La decisione stabilisce che la Serbia adotti tutti i provvedimenti del caso per porre rimedio alla violazione individuata e garantire immediatamente la conformità al diritto della Comunità dell'energia.

Il 24 settembre 2021 il segretariato ha presentato un'istanza al Consiglio ministeriale sia nel procedimento ECS-10/17S che nel procedimento ECS-13/17S, a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, chiedendo al Consiglio ministeriale di decidere che la mancata attuazione da parte della Repubblica di Serbia delle decisioni 2019/02/MC-EnC e 2021/1/MC-EnC del Consiglio ministeriale e quindi di porre rimedio alle violazioni ivi individuate costituisce una violazione grave e persistente ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

Si chiede al Consiglio ministeriale di dichiarare che:

1. la mancata attuazione da parte della Repubblica di Serbia delle decisioni 2019/02/MC-EnC e 2021/01/MC-EnC del Consiglio ministeriale e quindi la mancata correzione delle violazioni ivi individuate costituiscono una violazione grave e persistente ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato;

2. la Repubblica di Serbia è tenuta ad adottare tutte le misure pertinenti per porre rimedio alle violazioni accertate nelle decisioni 2019/02/MC-EnC e 2021/01/MC-EnC del Consiglio ministeriale in collaborazione con il segretariato e a riferire al Consiglio ministeriale nel 2023 in merito all'attuazione delle misure adottate;

3. il segretariato è invitato a monitorare la conformità all'*acquis* delle misure adottate dalla Repubblica di Serbia. Se non sarà stato posto rimedio alle violazioni entro luglio 2023, il segretariato è invitato ad avviare una procedura per l'imposizione di misure ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

Alla luce dei fatti e delle argomentazioni esposti nell'istanza del segretariato, la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare la decisione che stabilisce l'esistenza di violazioni gravi e persistenti nei procedimenti ECS-10/17S e ECS-13/17S.

### **3.2. L'atto previsto del Gruppo permanente ad alto livello**

*Decisione 2022/.../PHLG-EnC che adatta e attua il regolamento (UE) 2022/132 della Commissione, del 28 gennaio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine*

Nel settore delle statistiche dell'energia, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2022/132 che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di

aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine<sup>20</sup>. Il regolamento (CE) n. 1099/2008, che fa già parte dell'*acquis* della Comunità dell'energia, dovrebbe essere modificato di conseguenza.

La Commissione ha pertanto presentato una proposta di decisione del Gruppo permanente ad alto livello per l'integrazione del regolamento (UE) 2022/132. Le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2022/132 contribuiscono a sostenere l'Unione dell'energia e il Green Deal adottando nuovi requisiti per colmare le lacune dei dati, quali la produzione decentrata di energia elettrica per settore, la ripartizione del consumo finale di energia nel settore dei servizi e per i trasporti, l'uso non energetico delle energie rinnovabili, l'idrogeno, lo stoccaggio dell'energia (batterie), nuovi dati sulla produzione e sulle capacità di energia elettrica, la disaggregazione dettagliata dei dati del solare fotovoltaico, dettagli sulle pompe di calore, il consumo energetico dei centri di dati e una migliore tempestività dei dati annuali e dei dati sull'approvvigionamento per stimare i bilanci e gli indicatori energetici sei mesi dopo la fine dell'anno.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione della decisione.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>21</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il Consiglio ministeriale e il Gruppo permanente ad alto livello sono organi istituiti da un accordo, vale a dire il trattato della Comunità dell'energia.

Gli atti che il Consiglio ministeriale e il Gruppo permanente ad alto livello sono chiamati ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 76 del trattato, secondo il quale una decisione è giuridicamente vincolante per i soggetti che ne sono destinatari.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

---

<sup>20</sup> Regolamento (UE) 2022/132 della Commissione, del 28 gennaio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 208-).

<sup>21</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano l'energia.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194 TFUE.

## **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 194 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia e nel Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia (Vienna, 14-15 dicembre 2022)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

- (1) Con decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006<sup>22</sup>, l'Unione ha concluso il trattato della Comunità dell'energia ("il trattato"), che è entrato in vigore il 1° luglio 2006.
- (2) A norma degli articoli 47 e 76 del trattato, il Consiglio ministeriale può adottare misure che assumono la forma di decisioni o raccomandazioni.
- (3) Nella 20<sup>a</sup> sessione del 15 dicembre 2022, il Consiglio ministeriale è chiamato ad adottare la serie di atti di cui all'allegato I della presente decisione.
- (4) Nella 66<sup>a</sup> riunione del 14 dicembre 2022 il Gruppo permanente ad alto livello è chiamato ad adottare l'atto di cui all'allegato II della presente decisione.
- (5) Gli atti previsti sono intesi a favorire il conseguimento degli obiettivi del trattato e il funzionamento del segretariato della Comunità dell'energia nella sede di Vienna, tra i cui compiti vi è quello di fornire sostegno amministrativo al Consiglio ministeriale.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale e di Gruppo permanente ad alto livello, poiché gli atti previsti avranno effetti giuridici nei confronti dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 20<sup>a</sup> sessione del Consiglio ministeriale, che si terrà a Vienna (Austria) il 15 dicembre 2022, figura nell'allegato I.

### *Articolo 2*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 66<sup>a</sup> riunione del Gruppo permanente ad alto livello, che si terrà a Vienna (Austria) il 14 dicembre 2022, figura nell'allegato II.

---

<sup>22</sup> GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

*Articolo 3*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*